II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce i pesi e le dimensioni massime dei veicoli stradali superiori a 3,5 tonnellate che circolano all'interno della Comunità

(94/C 38/03)

COM(93) 679 def. — SYN 486

(Presentata dalla Commissione il 15 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 85/3/CEE del Consiglio (1) relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, quali figurano all'allegato I, è stata modificata ripetutamente e in modo sostanziale; che è pertanto opportuno, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere alla codificazione di detta direttiva in un testo unico con la direttiva 86/364/CEE del Consiglio;

considerando che le differenze fra le norme in vigore negli Stati membri in materia di pesi e dimensioni dei veicoli stradali commerciali esercitano un effetto negativo sulle condizioni di concorrenza e ostacolano il traffico fra gli Stati membri;

considerando che, in base al principio della sussidiarietà, deve essere intrapresa un'azione a livello comunitario volta ad eliminare tali ostacoli in tutta la Comunità;

considerando che, nel quadro della politica comune dei trasporti, per i pesi, le dimensioni e certe altre caratteristiche di taluni veicoli sono state stabilite norme comuni che ne consentono un miglior impiego nel traffico tra gli Stati membri;

considerando che queste norme devono permettere l'equilibrio tra l'utilizzazione razionale ed economica di tali veicoli stradali commerciali, le esigenze di manutenzione dell'infrastruttura e le esigenze della sicurezza stradale;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva per quanto si riferisce alle autorizzazioni speciali rilasciate a veicoli o combinazioni di veicoli adibiti al trasporto di carichi indivisibili, è opportuno precisare tale nozione;

considerando che la tonnellata è universalmente usata e riconosciuta come unità di misura per il peso dei veicoli, essa viene pertanto applicata nella presente direttiva pur ammettendo che l'unità formale del peso è il newton;

considerando che, ai fini dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno comunitario è opportuno estendere il campo di applicazione della presente direttiva ai trasporti nazionali per quanto concerne le caratteristiche che incidono in modo significativo sulle condizioni di concorrenza nel settore dei trasporti, in particolare le dimensioni massime autorizzate dei veicoli e delle combinazioni di veicoli, nonché i pesi totali per le combinazioni di veicoli a 4, 5 o 6 assi;

considerando che, per quanto riguarda le altre caratteristiche di peso, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare nel loro territorio pesi più elevati di quelli previsti dalla presente direttiva unicamente per i veicoli utilizzati nel traffico interno;

considerando che la larghezza massima autorizzata di 2,50 m può lasciare uno spazio interno non sufficiente per effettuare il caricamento delle palette, dando luogo all'applicazione negli Stati membri di tolleranze supplementari diverse per il traffico interno; che è pertanto opportuno procedere ad un adeguamento generale della situazione attuale ai fini di una maggiore chiarezza dei requisiti tecnici, tenendo presente gli aspetti concernenti la sicurezza stradale di dette caratteristiche;

considerando che, allo scopo di incoraggiare l'utilizzazione di mezzi di trasporto che contribuiscano a ridurre l'usura dell'infrastruttura e alla luce del progresso tecnico della configurazione degli assi, è opportuno autorizzare un peso massimo totale più elevato per i veicoli combi-

(1) Modificata da ultimo dalla direttiva 92/7/CEE del Consiglio.

nati a sei assi allorché detti veicoli soddisfano i criteri concernenti le sospensioni non dannose per il manto stradale;

considerando che, in seguito ai progressi compiuti relativamente al completamento delle direttive di omologazione degli autoveicoli pesanti, dovranno essere soppressi i requisiti di conformità con caratteristiche diverse da quelle relative ai pesi e alle dimensioni stabilite nell'allegato II della direttiva 85/3/CEE;

considerando che tale modifica è altresì necessaria per evitare un conflitto tra le norme e le convenzioni internazionali in materia di traffico e di circolazione stradale;

considerando che i veicoli che trasportano o sono destinati al trasporto di carichi indivisibili che superano le caratteristiche di peso o dimensione fissate nell'allegato I della presente direttiva dovranno essere muniti di un'autorizzazione speciale rilasciata da un'autorità competente designata da ciascuno Stato membro;

considerando che le norme nazionali divergenti in merito alle sporgenze dei carichi non creano distorsioni importanti e, di conseguenza, non devono essere armonizzate in questa fase, fatte salve ulteriori iniziative comunitarie;

considerando che, previa informazione della Commissione e degli altri Stati membri, possono essere concesse deroghe per quanto concerne il peso e le dimensioni massime nei casi in cui in uno Stato membro il trasporto di merci o di passeggeri in un settore chiaramente definito, che non influisce significativamente sulla concorrenza internazionale, è effettuato da veicoli o combinazioni di veicoli le cui dimensioni o il cui peso totale superano quelli stabiliti dalla presente direttiva;

considerando che, previa informazione della Commissione e degli altri Stati membri, possono essere concesse deroghe per periodi di prova limitati per quanto concerne gli sviluppi tecnologici che diano luogo al superamento dei pesi o delle dimensioni di cui alla presente direttiva;

considerando che, nel caso di veicoli entrati in circolazione prima dell'adeguamento della presente direttiva, che non sono conformi alle caratteristiche di peso e dimensioni ivi stabilite a causa di precedenti disposizioni nazionali o metodi di misura diversi, è opportuno consentire la prosecuzione dell'attività di trasporto all'interno dello Stato membro di immatricolazione per un periodo transitorio;

considerando che prescrizioni tecniche supplementari relative ai pesi e alle dimensioni dei veicoli commerciali possono applicarsi ai veicoli immatricolati in uno Stato membro; che queste prescrizioni non devono costituire un ostacolo alla circolazione dei veicoli commerciali fra gli Stati membri;

considerando che, allo scopo di facilitare il controllo di conformità con le disposizioni della presente direttiva, è necessario accertarsi che i veicoli siano muniti di una prova di conformità;

considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare gli obblighi degli Stati membri concernenti la data di scadenza per il recepimento nel diritto interno e per l'applicazione di cui all'allegato IV, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica:

a) alle dimensioni dei veicoli destinati a circolare su strada che abbiano almeno 4 ruote e una velocità massima superiore a 25 km/ora e adibiti:

   — al trasporto di merci, quando hanno un peso massimo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, oppure

   — al trasporto di persone, quando comprendono più di 9 posti a sedere, compreso quello del conducente;

b) ai pesi e a certe altre caratteristiche dei veicoli definiti alla lettera a) e specificati all'allegato I, punto 2.

2. Tutti i valori dei pesi indicati nell'allegato I valgono come norme di circolazione e quindi riguardano le condizioni di carico e non le norme di produzione che verranno definite in una successiva direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

— «veicolo a motore», qualsiasi veicolo fornito di un motore a propulsione e circolante su strada con mezzi propri;

— «rimorchio», qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore, ad esclusione dei semirimorchi, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto merci;

— «semirimorchio», qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di merci;

— «veicolo combinato»:

   — un autotreno costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un rimorchio, oppure

   — un autoarticolato costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un semirimorchio;

— «veicolo frigorifero a parete spessa», qualsiasi veicolo le cui sovrastrutture fisse o mobili siano specialmente attrezzate per il trasporto di merci a temperatura controllata conformemente alle classi B, C, E e F dell'accordo del 1° settembre 1970 riguardante i trasporti internazionali di derrate deperibili e le attrezzature speciali da impiegare per tali trasporti (ATP), ed in cui lo spessore di ciascuna delle pareti laterali, compreso l'isolamento, sia almeno pari a 45 mm;

— «autobus», qualsiasi veicolo comportante più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente, che, per costruzione e attrezzatura, è destinato al trasporto di persone e dei loro bagagli. Può avere uno o due livelli e ad esso può essere agganciato anche un rimorchio per bagagli;

— «autosnodato», un autobus composto di due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questo tipo di veicolo i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in un'officina;

— «dimensioni massime autorizzate», le dimensioni massime del veicolo dichiarate ammissibili, a norma della presente direttiva, dalla compentente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione;

— «peso massimo autorizzato», il peso massimo del veicolo a pieno carico dichiarato ammissibile, a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione;

— «peso massimo autorizzato per asse», il peso massimo dell'asse o del gruppo di assi a pieno carico dichiarato ammissibile, a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione;

— «carico indivisibile», un carico che non può, ai fini del trasporto stradale, essere diviso in due o più carichi senza comportare costi eccessivi o rischiare di provocare danni e che non può, a causa delle sue masse o dimensioni, essere trasportato da un veicolo a motore, un rimorchio, un autotreno o un autoarticolato conformi sotto tutti gli aspetti alle disposizioni della presente direttiva;

— l'unità di misura «tonnellata», il peso esercitato dalla massa di una tonnellata e corrispondente a 9,8 kilonewton (kN);

— tutte le dimensioni massime autorizzate di cui all'allegato I sono misurate conformemente all'allegato I della direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare l'uso nel loro territorio di veicoli immatricolati o immessi in circolazione di uno Stato membro per ragioni inerenti ai pesi e alle dimensioni, se tali veicoli sono conformi ai valori limite indicati nell'allegato I.

Tale disposizione si applica anche se:

a) i suddetti veicoli non sono conformi alle prescrizioni di detto Stato membro riguardante talune caratteristiche relative ai pesi e alle dimensioni, non disciplinate nell'allegato I;

b) l'autorità competente dello Stato membro in cui i veicoli sono immatricolati o immessi in circolazione ha autorizzato limiti superiori a quelli previsti nell'allegato I.

2. Tuttavia il paragrafo 1, lettera a) lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di esigere, nel debito rispetto della legislazione comunitaria, che i veicoli immatricolati o immessi in circolazione nel loro territorio siano conformi alle loro prescrizioni nazionali riguardanti caratteristiche relative ai pesi e alle dimensioni non disciplinate nell'allegato I.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non devono autorizzare sul loro territorio la normale circolazione di veicoli o di veicoli combinati non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I punti 1, 2.2 e 4.4.

2. Gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la circolazione di veicoli o di veicoli combinati non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 2.1, 2.3, 2.4, 3, 4.1, 4.2 e 4.3.

3. I veicoli o i veicoli combinati che superano queste caratteristiche massime possono essere autorizzati a circolare unicamente se provvisti di autorizzazioni speciali rilasciate, senza discriminazioni, dalle autorità competenti allorché detti veicoli o veicoli combinati trasportano o sono destinati al trasporto di carichi indivisibili.

4. Gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la circolazione di veicoli o di veicoli combinati adibiti al trasporto di merci o di passeggeri che effettuano talune attività di trasporto che non pregiudicano in modo

significativo la concorrenza internazionale nel settore dei trasporti, le cui dimensioni o i cui pesi superano quelli stabiliti all'allegato I, punti 1, 2.2 e 4.4. Essi devono informarene la Commissione e gli altri Stati membri.

5. I veicoli o i veicoli combinati che applicano nuovi concetti o nuove tecnologie e che non sono conformi ad una o più prescrizioni della presente direttiva possono essere utilizzati per talune attività di trasporto locale, durante un periodo di prova. La Commissione e gli altri Stati membri ne devono essere informati.

6. Gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 2000 sul loro territorio la circolazione di veicoli o di veicoli combinati adibiti al trasporto di merci o di passeggeri e immatricolati prima del 1° gennaio 1995 le cui dimensioni e il cui peso superino quelli stabiliti all'allegato I, punti 1, 2.2 e 4.4 a motivo di precedenti disposizioni nazionali o di metodi di misura differenti.

Articolo 5

1. Gli autoarticolati immessi in circolazione anteriormente al 1° gennaio 1991 e che non sono conformi alle nuove disposizioni di cui ai punti 1.6 e 4.4 dell'allegato I si considerano conformi a tali disposizioni ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 se non superano la lunghezza totale di 15,50 m.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, gli autotreni i cui veicoli a motore sono immessi in circolazione anteriormente al 31 dicembre 1991 e che non sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 1.7 e 1.8 dell'allegato I vengono, fino al 31 dicembre 1998, considerati conformi a tali disposizioni se non superano la lunghezza totale di 18,00 m.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per accertare che i veicoli di cui all'articolo 2, conformi alla presente direttiva, siano muniti di una delle prove indicate alle lettere a), b) e c):

a) una combinazione delle due targhette seguenti:

— la «targhetta del costruttore», redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE;

— la targhetta relativa alle dimensioni conforme all'allegato III, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE;

b) una targetta unica, redatta e apposta conformemente alla direttiva 76/114/CEE, contenente le informazioni delle due targhette menzionate alla lettera a);

c) un documento unico rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione. Tale documento deve contenere rubriche e informazioni uguali a quelle figuranti nelle targhette menzionate alla lettera a). Esso sarà conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto.

2. Qualora le caratteristiche del veicolo non corrispondano più a quelle indicate sulla prova di conformità, lo Stato membro in cui il veicolo è immatricolato prende le misure necessarie ad assicurare la modifica della prova di conformità.

3. Le targhette e i documenti di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti dagli Stati membri come prova della conformità dei veicoli prevista dalla presente direttiva.

4. I veicoli muniti di una prova di conformità possono essere sottoposti a:

— controlli per sondaggio, per quanto riguarda le norme comuni relative ai pesi;

— controlli solo in caso di sospetto di non conformità alla presente direttiva, per quanto riguarda le norme comuni relative alle dimensioni.

5. La colonna centrale della prova di conformità relativa ai pesi indica, se del caso, i valori comunitari in materia di pesi applicabili al veicolo in questione.

Per i veicoli menzionati al punto 2.2.2, lettera c) dell'allegato I, la menzione «44 t» è scritta tra parentesi sotto il peso massimo autorizzato del veicolo combinato.

6. Ogni Stato membro può decidere, per qualsiasi veicolo immatricolato o immesso in circolazione sul proprio territorio diverso dai veicoli di cui al punto 2.2 dell'allegato I, che i pesi massimi autorizzati dalla propria legislazione nazionale siano indicati nella prova di conformità nella colonna di sinistra e che i pesi tecnicamente ammissibili siano indicati nella colonna di destra.

Articolo 7

La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro in materia di circolazione stradale che permettono di limitare pesi e/o dimensioni dei veicoli su talune strade o opere di ingegneria civile, indipendentemente dallo Stato d'immatricolazione di tali veicoli.

Articolo 8

Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano in Irlanda e nel Regno Unito fino al 31 dicembre 1998:

— per quanto riguarda le norme di cui ai punti 2.2, 2.3.1, 2.3.3, 2.4 e 3.3.2 dell'allegato I:

  — ad eccezione degli autoarticolati di cui al punto 2.2.2:

    i) se il loro peso totale a pieno carico non supera 38 tonnellate;

    ii) se il peso di ogni asse tridem alle distanze assiali specificate nel punto 3.3.2 dell'allegato I non supera 22,5 tonnellate;

  — ad eccezione dei veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4 il cui peso totale a pieno carico non superi:

    i) 35 tonnellate per i veicoli di cui ai punti 2.2.3 e 2.2.4;

    ii) 17 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.1;

    iii) 30 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.3, fatta salva l'osservanza delle condizioni specificate a detto punto e al punto 4.3;

    iv) 27 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.4;

— per quanto riguarda la norma di cui al punto 3.4 dell'allegato I, ad eccezione dei veicoli di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 dell'allegato I, se il carico per asse motore non supera 10,5 tonnellate.

Articolo 9

Le direttive elencate nell'allegato IV, parte A sono abrogate, salvi restando gli obblighi degli Stati membri concernenti le date di scadenza per il recepimento fissate nell'allegato IV, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura all'allegato V.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle principali disposizioni di diritto interno adottate per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

PESI E DIMENSIONI MASSIME E CARATTERISTICHE CONNESSE DEI VEICOLI

1. **Dimensioni massime autorizzate dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)**

1.1. *Lunghezza massima:*

— veicolo a motore	12,00 m
— rimorchio	12,00 m
— autoarticolato	16,50 m
— autotreno	18,35 m
— autobus articolato	18,00 m

1.2.	*Larghezza massima:*	
	a) tutti i veicoli	2,55 m
	b) sovrastrutture frigorifere di veicoli frigoriferi a parete spessa	2,60 m
1.3.	*Altezza massima* (tutti i veicoli)	4,00 m
1.4.	Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 e 4.4 le sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di carico quali i container.	
1.5.	Ogni veicolo a motore o veicolo combinato in movimento deve potersi iscrivere in una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m.	
1.6.	Avanzamento massimo sull'asse della ralla rispetto alla parte posteriore del semirimorchio.	12,00 m
1.7.	Distanza massima misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra i punti esterni dell'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e dell'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio.	15,65 m
1.8.	Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra i punti esterni dell'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato.	16,00 m
2.	**Peso massimo autorizzato dei veicoli (in tonnellate)**	
2.1.	*Veicoli facenti parte di un veicolo combinato*	
2.1.1.	Rimorchi a 2 assi	18 t
	Rimorchi a 3 assi	24 t
2.2.	*Veicoli combinati*	
2.2.1.	Autotreni a 5 o 6 assi	
	a) Veicolo a motore a 2 assi con rimorchio a 3 assi	40 t
	b) Veicolo a motore a 3 assi con rimorchio a 2 assi	40 t
	c) Veicolo a motore a 3 assi con rimorchio a 3 assi	40 t 44 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario, come stabilito all'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t
2.2.2.	Autoarticolati a 5 o 6 assi	
	a) Veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi	40 t
	b) Veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 assi	40 t
	c) Veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi che trasporta, sotto forma di trasporto combinato, un container ISO di 40 piedi	44 t

	d) Veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 3 assi	40 t 44 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario, come stabilito all'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t
2.2.3.	Autotreni a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un rimorchio a 2 assi	36 t
2.2.4.	Autoarticolati a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un semirimorchio a 2 assi, se la distanza assiale del semirimorchio:	
2.2.4.1.	è pari o superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,8 m	36 t
2.2.4.2.	è superiore a 1,8 m	36 t + 2 t di tolleranza quando il PMA del veicolo a motore (18 t) e il PMA dell'asse tandem del semirimorchio (20 t) sono rispettati e l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario come stabilito all'allegato II
2.3.	*Veicoli a motore*	
2.3.1.	Veicoli a motore a 2 assi	18 t
2.3.2.	Veicoli a motore a 3 assi	25 t 26 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario, come stabilito all'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t
2.3.3.	Veicoli a motore a 4 assi con 2 assi sterzanti	32 t quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario, come stabilito all'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t
2.4.	Autosnodati a 3 assi	28 t
3.	**Peso massimo autorizzato per asse dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) (in tonnellate)**	
3.1.	*Assi semplici*	
	Asse con motore semplice	10 t
3.2.	*Assi tandem dei rimorchi e semirimorchi*	
	La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale:	
3.2.1.	è inferiore a 1 m ($d < 1{,}0$)	11 t
3.2.2.	è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m ($1{,}0 \leqslant d < 1{,}3$)	16 t
3.2.3.	è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m ($1{,}3 \leqslant d < 1{,}8$)	18 t
3.2.4.	è pari o superiore a 1,8 m ($1{,}8 \leqslant d$)	20 t

3.3.	*Assi tridem dei rimorchi e semirimorchi* La somma dei pesi per asse di un tridem non deve superare, se la distanza (d) assiale:	
3.3.1.	è pari o inferiore a 1,3 m ($d \leqslant 1,3$)	21 t
3.3.2.	è superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,4 m ($1,3 < d \leqslant 1,4$)	24 t
3.4.	*Asse motore*	
3.4.1.	Asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2	11,5 t
3.4.2.	Asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4	11,5 t
3.5.	*Assi tandem dei veicoli a motore* La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale:	
3.5.1.	è inferiore a 1 m ($d < 1,0$)	11,5 t
3.5.2.	è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m ($1,0$ m $\leqslant d <$ 1,3 m)	16 t
3.5.3.	è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m ($1,3$ m $\leqslant d <$ 1,8 m)	— 18 t — 19 t quando l'asse motore è munito dei doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario, come stabilito all'allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 t
4.	**Caratteristiche connesse dei veicoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)**	
4.1.	*Tutti i veicoli* Il carico sull'asse motore o sugli assi motori di un veicolo o di un veicolo combinato non deve essere inferiore al 25 % del peso totale a pieno carico del veicolo o del veicolo combinato, se impiegato nel traffico internazionale.	
4.2.	*Autotreni* La distanza tra l'asse posteriore di un veicolo a motore e l'asse anteriore di un rimorchio non deve essere inferiore a 3,00 m.	
4.3.	*Peso massimo autorizzato in funzione dell'interasse* Il peso massimo autorizzato in tonnellate di un veicolo a motore a 4 assi non può superare 5 volte la distanza in metri tra il centro degli assi estremi del veicolo.	
4.4.	*Semirimorchi* L'avanzamento, misurato orizzontalmente, sull'asse della ralla rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio non deve essere superiore a 2,04 m.	

ALLEGATO II

CONDIZIONI PER L'EQUIVALENZA TRA TALUNE SOSPENSIONI NON PNEUMATICHE E LE SOSPENSIONI PER L'ASSE MOTORE O GLI ASSI MOTORE DEL VEICOLO

1. DEFINIZIONE DI SOSPENSIONE PNEUMATICA

Un sistema di sospensione è considerato di tipo pneumatico se almeno il 75 % del suo effetto molla è determinato da un dispositivo pneumatico.

2. EQUIVALENZA

Una sospensione è riconosciuta equivalente ad una sospensione pneumatica se è conforme ai requisti sotto elencati:

2.1. durante l'oscillazione verticale libera transitoria a bassa frequenza della massa sospesa su un carrello o un asse motore, i valori misurati della frequenza e dello smorzamento con la sospensione sottoposta al suo carico massimo devono essere compresi nei limiti indicati ai punti da 2.2 a 2.5;

2.2. ciascuno degli assi deve essere munito di ammortizzatori idraulici. Su carrelli ad assi tandem tali ammortizzatori devono essere disposti in modo da ridurre al minimo l'oscillazione del carrello;

2.3. il tasso medio di smorzamento D deve essere superiore al 20 % dello smorzamento critico per le sospensioni con ammortizzatori idraulici in condizioni normali di funzionamento:

2.4. il tasso massimo di smorzamento delle sospensioni in cui tutti gli ammortizzatori idraulici siano stati rimossi o inattivati non deve essere superiore al 50 % del tasso medio di smorzamento D;

2.5. la frequenza massima della massa sospesa sul carrello o sull'asse motore nell'oscillazione verticale libera transitoria non dev'essere superiore a 2 Hz;

2.6. la definizione della frequenza e dello smorzamento delle sospensioni è riportata nel paragrafo 3. Le modalità di prova per la misurazione della frequenza e dello smorzamento sono riportate nel paragrafo 4.

3. DEFINIZIONE DI FREQUENZA E DI SMORZAMENTO

Nella presente definizione, si considera una massa M (kg) sospesa su un carrello o su un asse motore. L'asse — o il carrello — presenta una rigidezza verticale totale tra la superficie della strada e la massa sospesa pari a K newton/metro (N/m) e un coefficiente di smorzamento totale pari a C newon/metro al secondo (N/ms); lo spostamento verticale della massa sospesa è Z. L'equazione del moto, per l'oscillazione libera della massa sospesa, è la seguente:

$$M \frac{d^2 Z}{dt^2} + C \frac{d Z}{dt} + KZ = 0$$

La frequenza di oscillazione della massa sospesa F (rad/sec) è:

$$F = \sqrt{\frac{K}{M} - \frac{C^2}{4M^2}}$$

Lo smorzamento è critico quando C = Co,

dove $Co = 2\sqrt{KM}$.

Il tasso di smorzamento quale frazione dello smorzamento critico è: C/Co.

Durante l'oscillazione transitoria libera della massa sospesa, il moto verticale della massa è rappresentato da una sinusoide sempre più smorzata (figura 2). La frequenza si può valutare misurando il tempo per tanti cicli di oscillazione quanto è dato osservare. Lo smorzamento si può valutare misurando l'altezza dei massimi (picchi) successivi dell'oscillazione nella stessa direzione. Indicando con A_1 e A_2 l'ampiezza dei massimi del primo e del secondo ciclo dell'oscillazione, il tasso di smorzamento D è il seguente:

$$D = \frac{C}{Co} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{A_1}{A_2}$$

dove ln è il logaritmo naturale del rapporto tra le ampiezze.

4. MODALITÀ DI PROVA

Per il calcolo pratico del tasso di smorzamento (D), del tasso di smorzamento in assenza di ammortizzatori idraulici e della frequenza della sospensione (F), si procede nel modo seguente:

a) il veicolo, carico, è guidato a bassa velocità (5 km/h ± 1 km/h) su un gradino di 80 mm di altezza avente il profilo indicato nella figura 1. L'oscillazione transitoria di cui occorre analizzare la frequenza e lo smorzamento è quella che si verifica dopo che le ruote dell'asse motore hanno superato il gradino; oppure

b) il veicolo, carico, è tirato verso il basso agendo sul telaio, in modo da portare il carico sull'asse motore a una volta e mezza il suo valore statico massimo; il veicolo viene quindi sbloccato di colpo e se ne analizza l'oscillazione successiva; oppure

c) il veicolo, agendo è tirato verso l'alto carico, sul telaio, in modo che la massa sospesa sia sollevata di 80 mm rispetto all'asse motore. Il veicolo viene poi lasciato cadere di colpo e se ne analizza l'oscillazione successiva; oppure

d) il veicolo, carico, è sottoposto ad altri metodi di prova qualora il costruttore abbia dimostrato in modo convincente al servizio tecnico l'equivalenza di detti metodi.

Il veicolo deve essere, munito, tra l'asse motore e il telaio, direttamente sull'asse motore, di un trasduttore dello spostamento verticale. Dal tracciato fornito dal dispositivo in questione si può misurare l'intervallo di tempo tra il primo e il secondo massimo (picco) di compressione per ottenere la frequenza F, e l'ampiezza dell'oscillazione, per ottenere il tasso di smorzamento. Nei carrelli ad asse tandem, i trasduttori dello spostamento verticale dovrebbero essere alloggiati tra ciascuno degli assi motori e il telaio, direttamente su questo.

Figura 1

Marcia per test di sospensione

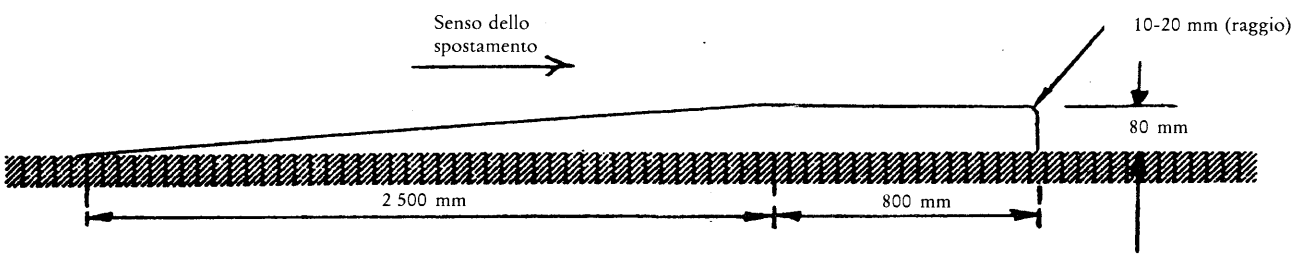

Figura 2

Risposta di ammortamento transitorio

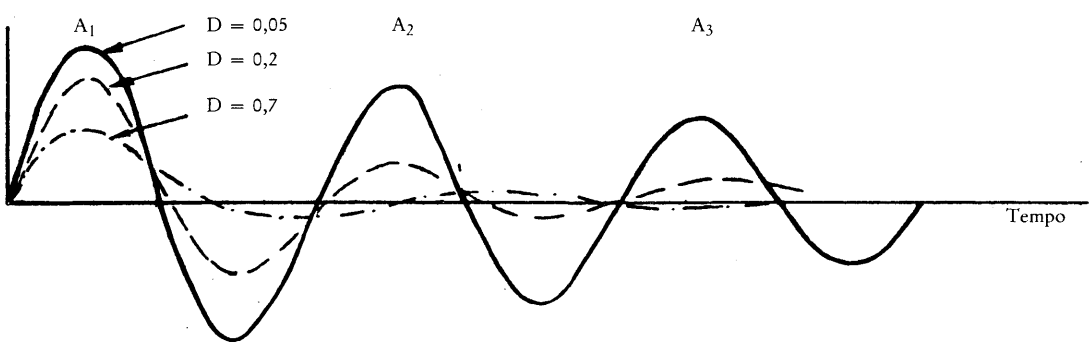

ALLEGATO III

TARGHETTA RELATIVA ALLE DIMENSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA a)

I. La targhetta relativa alle dimensioni, fissata se possibile accanto a quella prevista dalla direttiva 76/114/CEE, contiene le indicazioni seguenti:

1. Nome del costruttore (1);

2. Numero di identificazione del veicolo (1);

3. Lunghezza (L) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio;

4. Larghezza (W) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio;

5. Dati per la misurazione della lunghezza dei veicoli combinati:

— la distanza (a) fra la parte anteriore del veicolo a motore e il centro del dispositivo d'aggancio (gancio di traino o ralla); nel caso di una ralla con vari punti d'aggancio, vanno indicati i valori minimo e massimo (a_{min} e a_{max});

— la distanza (b) fra il centro del dispositivo del rimorchio (occhione) o del semirimorchio (perno d'aggancio) e la parte posteriore del rimorchio o semirimorchio; nel caso di un dispositivo con vari punti d'aggancio, vanno indicati i valori minimo e massimo (b_{min} e b_{max}) .

La lunghezza dei veicoli combinati è la lunghezza misurata quando il veicolo a motore, il rimorchio o il semirimorchio sono disposti in linea retta.

II. I valori indicati sulla prova di conformità devono rispecchiare esattamente le misure effettuate direttamente sul veicolo.

(1) Queste indicazioni non devono essere ripetute quando il veicolo è munito di una targhetta unica contenente dati relativi ai pesi e alle dimensioni.

ALLEGATO IV

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE

(ai sensi dell'articolo 9)

Direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali e successive modifiche:

— direttiva 86/360/CEE,

— direttiva 88/218/CEE,

— direttiva 89/338/CEE,

— direttiva 89/460/CEE,

— direttiva 89/461/CEE,

— direttiva 91/60/CEE,

— direttiva 92/7/CEE.

Direttiva 86/364/CEE relativa alla prova di conformità dei veicoli alla direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

PARTE B

Direttiva	*Data limite di recepimento*
85/3/CEE (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14)	1° luglio 1986 1° gennaio 1990 1° luglio 1991 1° gennaio 1992 1° gennaio 1993
86/360/CEE (GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 19)	—
86/364/CEE (GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 48)	29 luglio 1987
88/218/CEE (GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 48)	1° gennaio 1989
89/338/CEE (GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 3)	1° gennaio 1992
89/460/CEE (GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 5)	1° gennaio 1993/31 dicembre 1992
89/461/CEE (GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 7)	1° gennaio 1991
91/60/CEE (GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 37)	1° ottobre 1991
92/7/CEE (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 29)	1° gennaio 1993

ALLEGATO V

TABELLA DI CONCORDANZA

Direttiva presente	85/3/CEE	86/360/CEE	86/364/CEE	88/218/CEE	89/338/CEE	89/460/CEE	89/461/CEE	91/60/CEE	92/7/CEE
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1								
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)					Articolo 1, da paragrafo 1				
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)								
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2								
Articolo 2 Trattini da 1 a 10					Articolo 1, paragrafo 2				
Articolo 2 Trattini da 11 a 13									
Articolo 3	Articolo 3, paragrafi 1 e 2								
	Articolo 3, paragrafo 3								
Articolo 4									
Articolo 5, paragrafo 1							Articolo 1, paragrafo 1		
Articolo 5, paragrafo 2								Articolo 1, paragrafo 1	
Articolo 6, paragrafi da 1 a 4			Articolo 1, paragrafi da 1 a 4						
Articolo 6, paragrafi 5 e 6			Articolo 2, paragrafi 1 e 2						
Articolo 7	Articolo 6								
Articolo 8						Articolo 1			
Articolo 9									
Articolo 10									

Direttiva presente	85/3/CEE	86/360/CEE	86/364/CEE	88/218/CEE	89/338/CEE	89/460/CEE	89/461/CEE	91/60/CEE	92/7/CEE
Articolo 11	Articolo 9								
Allegato I	Allegato I								
Punto 1	Punto 1								
Punto 1.1								Articolo 1, paragrafo 2	
Punto 1.2, lettera a)									
Punto 1.2, lettera b)				Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)					
Punti da 1.3 a 1.5	Punti da 1.3 a 1.5								
Punto 1.6							Articolo 1, paragrafo 3		
Punti 1.7 e 1.8								Articolo 1, paragrafo 3	
Punti a 2 a 2.2.1, lettera b)	Punti da 2 a 2.2.1, lettera b)								
Punto 2.2.1, lettera c)									
Punto 2.2.2, lettere da a) a c)	Punto 2.2.2, lettere da a) a c)								
Punto 2.2.2, lettera d)									
Punti da 2.2.3, 2.2.4.1					Articolo 1, paragrafo 5, lettera b)				
Punto 2.2.4.2									Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
Punti da 2.3 a 2.3.1					Articolo 1, paragrafo 5, lettera c)				
Punti da 2.3.2 a 2.3.3									Articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c)

Direttiva presente	85/3/CEE	86/360/CEE	86/364/CEE	88/218/CEE	89/338/CEE	89/460/CEE	89/461/CEE	91/60/CEE	92/7/CEE
Punto 2.4					Articolo 1, paragrafo 5, lettera c)				
Punti da 3 a 3.3.2	Punti da 3 a 3.3.2								
Punti da 3.4 a 3.4.1		Articolo 1, paragrafo 3							
Punti da 3.4.2 a 3.5.2					Articolo 1, paragrafo 5, lettera d)				
Punto 3.5.3									Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)
Punti da 4 a 4.2	Punti da 4 a 4.2								
Punto 4.3					Articolo 1, paragrafo 5, lettera e)				
Punto 4.4							Articolo 1, paragrafo 4		
Allegato II									Allegato III
Allegato III			Allegato						